



94
16/12/2021 PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PER
L'ANNO 2021 (ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016) – DETERMINAZIONI

Sono presenti i signori:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ▪ ZAMBIANCHI ALBERTO | Presidente |
| ▪ BOSCHETTI GIAMPIERO | Rappr. Settore Cooperative |
| ▪ CORZANI GIANCARLO | Rappr. Settore Commercio |
| ▪ GRAZIOSO GIORGIO | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ MALARA ANACLETO | Rappr. Settore Agricoltura |
| ▪ MORETTI FABRIZIO | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ PATRIGNANI AUGUSTO | Rappr. Settore Commercio |
| ▪ RADUANO ANNALISA | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ RINALDIS PATRIZIA | Rappr. Settore Turismo |
| ▪ DI GIGLIO RAFFAELE | Presidente Collegio Revisori |
| ▪ RICCI ALESSANDRO | Componente Collegio dei Revisori |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • VICI LUCA | Rappr. Settore Industria |
| • ROBUSTELLI MARIA ROSARIA | Componente Collegio dei Revisori |

Il Presidente,

- RICORDATO che il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni è previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al cui contenuto si rinvia;

- EVIDENZIATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo annuale vi sono sanzioni pecuniarie e sanzioni di natura diversa, tra cui quella secondo cui il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2, del codice civile;

- EVIDENZIATO ALTRESÌ che, in ordine ai contenuti e precetti previsti dal Legislatore, non vi sono particolari differenze tra quanto occorre fare quest'anno e quanto fatto in occasione dei precedenti piani di razionalizzazione di natura straordinaria (nell'anno 2017) e di natura ordinaria (negli anni 2018, 2019 e 2020), dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici. Ciò significa che anche per il presente piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati in passato e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del T. U., *"aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".*

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (al riguardo si ricorda che la più bassa soglia di 500.000 euro era stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico – il D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 - il quale aveva anche disposto - cfr. art. 17, c. 12-quinquies - che il primo triennio rilevante, e oramai consumato, era il 2017-2019. Quindi, decorso il periodo transitorio appena indicato, il presente piano di razionalizzazione deve tener conto, ai fini delle misure di razionalizzazione e per il triennio 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, l'indicata soglia di fatturato non superiore a 1.000.000 di euro);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;



- RILEVATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- RILEVATO ALTRESÌ che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- RICHIAMATA la Deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell'Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) con la quale la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha esaminato i piani di razionalizzazione già predisposti dal nostro Ente ed ha dato specifiche indicazioni, invitando l'Ente a tenerne conto in sede di predisposizioni del nuovo piano di razionalizzazione (quello odierno);
- DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato predisposto dall'ufficio competente e tiene conto dei criteri e prescrizioni provenienti dal sistema camerale, degli orientamenti della corte di conti, sezione di controllo, degli orientamenti del MEF e della giurisprudenza contabile ed amministrativa che si sono raccolti nel corso di questi anni;
- VISTO il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2021 redatto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, pervenuto in data 09/12/2021 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 0055535;
- EVIDENZIATO che di quanto sin qui narrato nonché dei criteri che governano la ricognizione e la razionalizzazione è dato ampio conto nella Relazione allegata A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale e alla quale si rinvia.
- PRECISATO che il presente provvedimento è supportato da tre diversi documenti, allegati A, B e C alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e che nel primo documento, allegato A, sono contenute le Linee guida che devono accompagnare la revisione ordinaria (quella odierna) e straordinaria, nel secondo documento, allegato B, è contenuta una relazione generale che introduce poi al vero e proprio piano operativo, l'allegato, nel quale sono dettagliatamente contenute le decisioni assunte e le ragioni di base, anche di natura contabile, che le hanno determinate nonché illustrate le azioni che sono state compiute in attuazione del piano di razionalizzazione redatto l'anno scorso (delibera presidenziale n. 19 del 22/12/2020 ratificata dalla delibera di giunta n. 3 del 12/01/2021).

Tutto ciò premesso, il Presidente invita la Giunta a volersi esprimere al riguardo e, prima di passare la parola ai singoli componenti, evidenzia:

a) che il processo di razionalizzazione dovrebbe poggiare sui seguenti criteri d'ordine generale:

- innanzitutto, sul principio ispiratore della coerenza con gli analoghi provvedimenti assunti;
- in secondo luogo, sul principio che razionalizzare non significa necessariamente (o comunque non solo) ridurre il numero delle partecipazioni. In verità, l'obiettivo principale è l'efficientamento della gestione delle società partecipate e quindi riduzione dei relativi costi (anche dal punto di vista, interno, della gestione);
- infine, sul principio che il piano di razionalizzazione dovrebbe essere elaborato nell'ottica di farne uno strumento di più efficace controllo degli organismi partecipati.

b) che l'ufficio competente, rinviando a quanto più diffusamente contenuto nei documenti allegati A, B e C, suggerisce i seguenti interventi di razionalizzazione:

- in ordine alla partecipazione detenuta in Cercal S.p.a.

L'ufficio rammenta che la Corte dei conti (v. la citata delibera n. n. 49/2021/VSGO) ha ravvisato la sussistenza della fattispecie prevista dall' art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (fatturato nel triennio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



2017-2019 non superiore a 1 milione di euro) e pertanto ha invitato l'Ente a valutare attentamente la sussistenza di tale parametro e decidere conseguentemente.

Orbene, è indubbio che la Società concorra al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, in riferimento alle politiche di innovazione di processo e di prodotto e di sviluppo economico del territorio. Nondimeno sussiste, oggettivamente, la causa di razionalizzazione indicata dalla Corte dei conti (il fatturato medio, nel triennio 2018-2019-2020 non è superiore a 500.000 ed ammontante esattamente ad euro 490.146,67). Ciò implica la necessità per l'Ente camerale di dismettere la propria partecipazione.

- in ordine alla partecipazione detenuta in Fiera di Forlì S.r.l.

L'ufficio evidenzia, in primo luogo, che con riguardo alla presente partecipazione la Corte dei conti, nella citata deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021, a pagina 22 ha richiamato l'attenzione dell'Ente circa il comma 12-*quater* dell'art. 26 del Testo Unico. Ebbene, tale norma (introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100), stabilisce che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 (si tratta delle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili), solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), **si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto**. Orbene, poiché il decreto è, come scritto, del giugno 2017, ne consegue che gli esercizi di cui tenere conto sono quelli compresi nel quinquennio 2017-2021. Ciò significa che la causa per la quale l'Ente aveva deciso il recesso dalla Società senza tuttavia esercitarlo formalmente non si è ancora compiuta (l'Ente, in buona sostanza, è stato "precipitoso" ed ha anticipato la valutazione della causa di recesso ex lege in un quinquennio che non è quello indicato dal Legislatore).

Ciò ha anche un altro significato di cui tenere conto. Ove la Giunta dovesse confermare il recesso, esso non potrebbe essere qualificato come recesso ex lege (atteso che la causa individuata dal Legislatore non si è ancora concretizzata) e, quindi, la Società potrebbe ritenere la misura non giustificata e, come tale, non suscettibile di essere liquidata non essendo tra le ipotesi di recesso statutariamente previste.

Ciò precisato, l'ufficio ricorda che il nostro Ente, in ottemperanza a quanto deciso in un precedente piano annuale di razionalizzazione (delibera presidenziale n. 9 del 20/12/2019), ha già chiesto ai soci, in occasione dell'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2020, la liquidazione volontaria della Società. I soci hanno declinato tale proposta, evidenziando che si sarebbe trattato di una misura e di una decisione che avrebbe vanificato completamente il processo di risanamento avviato (e che ha consentito di registrare nel 2019, dopo anni, un significativo utile d'esercizio) e che il territorio forlivese si sarebbe privato di un assett comunque strategico, nonostante le riscontrate difficoltà. La Camera di Commercio, sempre in esecuzione della citata delibera presidenziale 9/2019, ha quindi comunicato che avrebbe provveduto ad attuare la misura di razionalizzazione del recesso ex lege, riservandosi di attuarla dopo aver letto il nuovo piano industriale redatto dal nuovo amministratore unico della Società. L'Amministratore unico, in ottobre 2020, ha provveduto a redigere e rendere noto il nuovo piano industriale e, successivamente, con nota del 19 novembre, ha formalmente richiesto all'Ente di non esercitare il diritto di recesso, atteso che ciò avrebbe aggiunto ulteriori difficoltà a quelle che la pandemia ha già creato e continua a creare alla Società. La Giunta della Camera di Commercio, con delibere n. 100 del 17/11/2020 e n. 104 del 20/11/2020, ha deciso di sospendere quella misura e di non esercitare, per il momento, il diritto di recesso dalla Società, considerato l'eccezionale momento di difficoltà che si sta registrando nell'economia nazionale, e nel settore fieristico in particolare, a causa della pandemia Covid-19, riservandosi in futuro la valutazione di ogni necessaria e opportuna misura. La pandemia Covid-19 ha avuto riflessi anche nel bilancio al

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



31.12.2020 chiuso con una perdita di esercizio pari ad euro -235833, mentre il pre-consuntivo 2021 evidenzia un andamento decisamente migliore, nonostante le persistenti difficoltà, e indica una chiusura d'esercizio con un utile pari ad euro 139.312.

Tutto ciò premesso, l'ufficio conclude annotando che nel quinquennio 2020-2016 si sono registrati 4 esercizi in perdita e che tuttavia, al di là della legislazione emergenziale e stando a quanto espressamente disposto dal Legislatore, ai fini della misura di razionalizzazione prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e), del Testo Unico, il quinquennio di riferimento, per Fiera di Forlì, è, come detto, il periodo 2021-2017, non ancora concluso. Conclusivamente, può dirsi che la misura del recesso non appare come misura necessaria o imposta dal Legislatore.

- in ordine alla partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l.

L'ufficio rammenta che la Corte dei conti in più occasioni ha sottolineato che la Società è da considerarsi, a suo avviso, come assoggettata a controllo pubblico congiunto, attesa la compagine societaria interamente pubblica. Al riguardo, la Sezione ha ribadito l'invito ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del controllo pubblico congiunto. La Sezione è informata dell'intervenuta sentenza Tar Emilia-Romagna, sez. I, 28/12/2020 n. 858, che, relativamente alle società partecipate da più amministrazioni pubbliche, ne rapporta il controllo alla condivisione del "dominio" sulla società, "in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale". Nel rilevare che la formalizzazione del controllo pubblico congiunto non risulterebbe essere ancora intervenuta tra i soci pubblici di Rimini congressi, si sottolinea, comunque, come la possibilità di incidere "collettivamente" con gli altri soci pubblici sugli atti rilevanti della società (esemplificativamente per le modifiche statutarie o le variazioni sostanziali dell'oggetto sociale), offrirebbe maggiori garanzie al singolo socio pubblico circa il monitoraggio della coincidenza ai propri fini istituzionali della partecipazione societaria. Da ultimo, dall'esame del piano 2020 di Rimini congressi srl, emerge, ad avviso della Corte, la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b, (dipendenti 0, amministratori 1 – compenso annuo 24.000 euro). Inoltre, non risulta evidenziato l'entità del fatturato medio del triennio 2017-2019, come disposto dall'art. 20, comma 2, lett. d. Pertanto, la Sezione ha invitato l'Ente, che ha mantenuto la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, all'attenta disamina dei parametri previsti dalle lett. b e d dell'art. 20, comma 2, del Tusp.

L'ufficio, a tali considerazioni ed a supporto di ogni decisione che la Giunta vorrà adottare, evidenzia che la Società detiene la partecipazione di controllo di Italian Exhibition Group S.p.A., dal 2019 Società quotata in borsa, e assicura da una parte una gestione del settore fieristico-congressuale coerente con le proprie finalità istituzionali della Camera di Commercio (e degli enti soci) e, dall'altra, che gli eventi (manifestazioni, fiere, ecc.) avvengano sul territorio di competenza. In tal modo, la Società riesce a garantire, annualmente, centinaia di migliaia di partecipanti, con considerevoli ricadute economiche sul territorio (da studi di settore, stimati in oltre 800 milioni di euro annui).

Nel corso del 2020, la Società ha approvato la proposta di fusione per incorporazione di Rimini Congressi S.r.l. (società incorporante) con Palazzo dei Congressi S.p.a. (società incorporata) e il relativo Statuto societario post fusione. L'operazione di fusione, approvata da tutti i soci (delibera del 19/10/2020, atto pubblico a ministero del Notaio Aquilina Andrea, repertorio n. 6742/4512, in Rimini, atto iscritto il 20/10/2020, e poi, per correzione di errori, successivo atto pubblico del 21/12/2020, redatto dal medesimo notaio Aquilina, repertorio n. 7074/4752 in Rimini) è stata iscritta nel Registro delle imprese in data 22/12/2020 (Protocollo nr. 73339/2 del 21/12/2020).

La Società è sempre stata in utile per effetto dei dividendi percepiti dalla propria partecipata I.E.G. S.p.a. (società quotata in borsa nel M.T.A. da Giugno 2019) ed ha avuto storicamente una ottima situazione finanziaria che ha consentito il regolare ammortamento dei contratti di mutuo sottoscritti per gli interventi strutturali compiuti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



Purtroppo la pandemia Covid-19 ha determinato un eccezionale quanto prolungato momento di difficoltà per l'economia nazionale e per il settore fieristico-congressuale in particolare. Ciò, di riflesso, ha determinato una perdita di esercizio nel corso del 2020, atteso che gli utili ordinariamente percepiti dalla partecipata I.E.G. S.p.a. sono mancati. Il blocco delle attività fieristico-congressuali e la successiva lenta ripresa ha condizionato negativamente i risultati economici, solo parzialmente contenuti dai contributi a fondo perduto che lo Stato ha elargito a I.E.G. S.p.a..

Quanto ai rilievi della Corte contenuti nella deliberazione n. 49/2021 va osservato quanto segue:

- circa la necessità di formalizzare accordi tra i soci, si evidenzia che tra essi non esistono accordi e le indicazioni di indirizzo all'amministratore vengono determinate in Assemblea dei soci secondo le norme del codice civile. Essendo la questione del controllo congiunto sub iudice (la sentenza del Tar Bologna, favorevole alla posizione della Camera di Commercio, è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato) la Camera di Commercio, impregiudicata ogni ulteriore decisione e pur tenendo in grande considerazione le riflessioni della Corte, ritiene necessario attendere il relativo pronunciamento che, sul punto, avrà quanto meno il merito di fare chiarezza;

- in ordine al presupposto di cui dall'art. 20, comma 2, lett. d, si evidenzia che il 2020 ha registrato un fatturato superiore al milione di euro e che dalla fusione con Palazzo dei Congressi si confida che in futuro quel presupposto di razionalizzazione non possa verificarsi. Non solo, va anche considerato che relativamente al concetto di "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio", da prendere in considerazione per la verifica imposta dal citato art. 20, comma 2, lettera "d", le "Linee guida MEF - Corte dei Conti" hanno chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:

- per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (è il caso di "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art. 2425 c.c.) del "bilancio individuale", con conseguente inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

- per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio").

Alla luce di quanto detto, Rimini Congressi S.r.l. supera il rilievo della Corte.

- in ordine al presupposto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b, (dipendenti 0, amministratori 1) va considerata la peculiarità della Società, che, prima della fusione con Palazzo dei congressi, di fatto non aveva alcun valore di produzione perché non aveva necessità di svolgere alcuna attività e quindi di assumere personale, limitandosi a detenere le partecipazioni in I.E.G. S.p.a e Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., controllate da Rimini Congressi. Il rilievo della Corte è comunque fondato e la questione sarà posta all'attenzione degli altri soci. In ogni caso, al momento non pare possibile assumere o programmare alcun intervento di razionalizzazione, men che meno dimissioni o liquidazione volontaria della Società che potrebbero risultare operazioni ampiamente dannose, nella presente fase, per il patrimonio societario e per il patrimonio camerale;

- in ordine alla partecipazione detenuta in Romagna Acque S.p.a.

L'ufficio rammenta che la Società svolge un'attività strategica per il territorio, ogni anno distribuisce dei dividendi ma non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio della Romagna (art. 4, comma 1, del Tusp). La Corte dei conti riconosce l'importanza e la strategicità della Società.

L'ufficio propone alla Giunta la dimissione della propria partecipazione per la ragione già detta (partecipazione non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali);



- in ordine alla partecipazione detenuta in Sapir S.p.a.

L'ufficio rammenta che la Corte dei conti in più occasioni ha sottolineato l'esigenza di una attenta verifica dell'indispensabilità della stessa. La Società è proprietaria di asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, ecc.) e la funzione pubblica si può cogliere nel coordinamento di aspetti patrimoniali e della gestione su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo portuale.

La Società svolge, inoltre, attività d'impresa portuale "in regime di libero mercato". L'esercizio d'impresa portuale non rappresenta un servizio pubblico, ma si presenta come erogazione industriale di servizio a libera richiesta degli utenti e comunque rispondente all'interesse pubblico per il suo carattere di servizio d'interesse economico generale. La Società ripartisce annualmente dei dividendi. Ciò precisato, l'ufficio propone alla Giunta la dismissione della propria partecipazione in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- in ordine alla partecipazione detenuta in Uni.Rimini S.p.a.

L'ufficio rammenta che la Corte dei conti ha evidenziato la sussistenza della condizione prevista all'art. 20, comma 2, lett. b (numero di amministratori – 8 - superiore al numero dei dipendenti – 7 -). Al riguardo evidenzia che attualmente il rilievo appare superato atteso che i dipendenti, oggi, sono pari al numero degli amministratori. Ciò posto, l'ufficio suggerisce, mantenuta la partecipazione, che l'Ente debba chiedere formalmente ai soci di ridurre il numero dei componenti del C.d.a. affinché questa condizione sia coerente al Tusp se non per vincolo legale, per via volontaria;

- in ordine alla partecipazione detenuta in Unioncamere servizi S.r.l.

L'ufficio rammenta che la Corte dei conti ha ricordato, come già segnalato nella deliberazione di n. 44/2018/VSGO, che anche nei piani 2018, 2019 e 2020 continuano a ricorrere le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. b, - in quanto società priva di dipendenti - e dall'art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (ai sensi dell'art 26, comma 12-*quinques* per il fatturato dei trienni 2015-2017 e 2016-2018 non superiore a 500.000 euro e per il triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro). Entrambi i suddetti presupposti normativi, che devono, *in primis*, condurre l'Ente ad attivarsi per l'adozione di una misura di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Tusp, sono già noti e rappresentati dal nostro Ente nei precedenti piani di razionalizzazione. Pertanto, la Sezione ha invitato la Camera ad assumere, anche con gli altri soci pubblici, le iniziative idonee al superamento di tali criticità.

L'ufficio, riconoscendo che i rilievi della Corte sono corretti, evidenzia, al fine di ogni migliore decisione da parte della Giunta, che al momento la scelta più prudente, anche tenuto conto del mutuo gravante sulla Società, appare quella di MANTENERE LA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA. Al riguardo va osservato che la Società è ridotta all'essenziale e non si vede quali azioni si possano compiere se non quella della dismissione della quota da parte della Camera ovvero della liquidazione volontaria della Società da parte dei soci. Nessuna delle due paiono oggi percorribili, giacché potenzialmente dannose per la tutela del patrimonio pubblico e la tutela del valore delle quote societarie pubbliche. Gli Enti soci, che in passato si sono accordati sulle modifiche allo Statuto sociale al fine di accogliere, in via del tutto volontaria, le indicazioni della Corte dei Corti (v. Delibera n. 44/2018) e optando, in Statuto, per un modello di governance che prevede la figura di un amministratore unico, sono consapevoli dei rilievi e stanno valutando quali debbano e possano essere le ulteriori azioni al fine di dare risposta alle successive indicazioni della medesima Corte dei conti, tenendo conto che la partecipazione societaria appare quale condizione necessaria per l'ottimizzazione e la valorizzazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio delle amministrazioni socie e che la liquidazione volontaria della Società o il singolo recesso non appaiono, al momento, quali misure praticabili, attesa la necessità dello strumento societario e il mutuo gravante sulla Società;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- in ordine alla partecipazione detenuta in Uniontrasporti S.c.r.l.

L'ufficio rammenta che la Corte dei conti ha rilevato la sussistenza della fattispecie posta dall' art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (fatturato nel triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro) ed ha invitato l'Ente ad assumere iniziative idonee al superamento di tale criticità. La causa di razionalizzazione indicata dalla Corte dei conti (il fatturato medio, nel triennio 2018-2019-2020 non è superiore a 1.000.000 euro ed ammontante esattamente ad euro 641.978,67) è oggettivamente sussistente. Nondimeno, la Giunta deve tenere conto che si tratta di Società del sistema camerale, di natura strumentale, che sta attuando progetti cui è interessata la nostra Camera di commercio (progetti del Fondo Perequativo), concorre al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e che il fatturato medio triennale della Società è in crescita. Invero, la stessa Unioncamere Nazionale nel proprio piano di razionalizzazione (v. documento pervenuto dalla Camera e registrato al protocollo n. 0055535 del 09/12/2021) ha deciso il mantenimento della Società, senza interventi di razionalizzazione, tenendo conto del fatto che, sulla base del budget del 2022 e dei progetti già acquisiti, si prevede di raggiungere già nel 2022 il fatturato medio triennale superiore al milione di euro come previsto dal Tusp.

Esaurito il riferimento, il Presidente pone alla valutazione della Giunta i documenti redatti e la invita a volersi esprimere al riguardo.

Dopo ampia ed approfondita discussione,

LA GIUNTA

- UDITE le considerazioni in premessa e il dibattito che ne è seguito;
- VISTO il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- RICHIAMATA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2008), in particolare l'art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- ESAMINATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2014), in particolare l'art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- PRESO ATTO del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- VISTO il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal decreto legislativo 219/2016;
- RICHIAMATI il precedente piano di revisione straordinaria adottato con deliberazione n. 105 del 29/09/2017 e relativi atti allegati e i piani di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 adottati con deliberazione n. 101 del 18/12/2018, deliberazione presidenziale n. 9 del 20/12/2019, ratificata con delibera di giunta n. 3 del 30/01/2020, deliberazione presidenziale n. 19 del 22/12/2020, ratificata con delibera di giunta n. 3 del 12/01/2021, e relativi loro atti allegati;
- RICORDATA la deliberazione n. 44/2018/VSGO della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna assunta nella seduta del 27 febbraio 2018;
- VISTA ED ESAMINATA la deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell'Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna;
- VISTE le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018;
- VISTE le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 21 novembre 2019;
- VISTO il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2021 redatto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, pervenuto in data 09/12/2021 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 0055535;
- VISTI ed esaminati di documenti allegati A, B e C della presente deliberazione e condivisi in toto i contenuti;
- ESAMINATE le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, come rappresentate e descritte nell'allegato C alla presente deliberazione;
- PRESO ATTO delle posizioni indicate dall'ufficio competente della Camera di Commercio della Romagna;
- PRESO ATTO della posizione assunta dal Collegio dei sindaci revisori della Camera che condivide le indicazioni dell'ufficio competente;
- RITENUTO DI CONDIVIDERE le posizioni indicate dall'ufficio competente della Camera di Commercio della Romagna;
- VERIFICATA la manifestazione di volontà dei membri presenti a distanza;

DELIBERA

- 1) all'unanimità, di approvare i documenti allegati A, B e C alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale, contenenti rispettivamente *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Linee Guida”*, *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Relazione”* e *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Piano operativo”*;
- 2) all'unanimità, di mantenere la partecipazione detenuta in Fiera di Forlì S.r.l. atteso che la causa per la quale l'Ente aveva deciso il recesso dalla Società senza tuttavia esercitarlo formalmente non si è ancora compiuta (per detta società vanno considerati i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto n. 100/2017 e quindi il quinquennio 2017-2021);
- 3) all'unanimità, di mantenere la partecipazione detenuta in Unioncamere servizi S.r.l. atteso che gli enti soci sono consapevoli dei rilievi della Corte dei Conti e stanno valutando quali debbano e possano essere le ulteriori e conseguenti azioni da compiere tenendo conto che la partecipazione societaria appare quale condizione necessaria per l'ottimizzazione e la valorizzazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio delle amministrazioni socie e che la liquidazione della società o

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



il recesso del singolo socio non appaiono, al momento, misure praticabili, atteso il mutuo gravante sulla stessa e la necessità della Società;

4) a maggioranza dei voti, con l'astensione del componente Alberto Zambianchi (Presidente di Uniontrasporti), di mantenere la partecipazione detenuta in Uniontrasporti S.c.r.l. atteso che si tratta di Società del sistema camerale, di natura strumentale, che concorre al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e che sulla base del budget del 2022 e dei progetti già acquisiti, si prevede che la Società possa raggiungere già nel 2022 il fatturato medio triennale superiore al milione di euro come previsto dal Tusp;

5) all'unanimità, di mantenere, per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, le partecipazioni detenute nelle società indicate sotto la sezione "Mantenimento" del Piano di revisione ordinaria, allegato C alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016 e rese "ammissibili", in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

6) a maggioranza dei voti, tenuto conto dell'astensione dei componenti Giampiero Boschetti, Anacleto Malara e Fabrizio Moretti, di dismettere la partecipazione detenuta in Romagna Acque S.p.a. e, all'unanimità dei voti, di dismettere la partecipazione detenuta in Sapir S.p.a. per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza delle corrispondenti schede, riportate sotto la sezione "Dismesse" del Piano di revisione ordinaria, allegato C alla presente deliberazione, in quanto considerata non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

7) all'unanimità, di dismettere la partecipazione detenuta in Cercal S.p.a. per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della corrispondente scheda, riportata sotto la sezione "Dismesse" del Piano di revisione ordinaria, allegato C alla presente deliberazione, in quanto sussiste la causa di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (fatturato nel triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro: il fatturato medio, nel triennio indicato, ammonta ad euro 490.146,67);

8) all'unanimità, di adottare per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda azioni migliorative riguardanti le partecipazioni detenute nelle Società indicate sotto la sezione "Azioni migliorative o di contenimento costi" e poi riassunte sotto la sezione "Riepilogo azioni di razionalizzazione" del Piano di revisione ordinaria, allegato C alla presente deliberazione;

9) all'unanimità, di ribadire che ad avviso dell'Ente le Società Cesena Fiera S.p.a., Fiera di Forlì S.r.l., Rimini Congressi S.r.l., Uni.Rimini S.p.a. non sono Società a controllo pubblico, né in via singolare né in via congiunta;

10) all'unanimità di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni (allegati A, B e C) sul sito camerale nella sezione "Amministrazione trasparente";

11) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



12) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni (allegati A, B e C) al Ministero dello Sviluppo Economico e alla competente Corte dei Conti;

13) di rendere immediatamente esecutiva, per ragioni d'urgenza e necessità, la presente deliberazione.

Responsabile del procedimento istruttorio: Avv. Adriano Rizzello
S.1 - Affari legali/AR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente